

CONTRATTO DI APPALTO

Per la realizzazione del Data Center DLTM, un'infrastruttura tecnologica di supporto adatta ad alloggiare sistemi di calcolo elaborativi ad alte prestazioni (HPC e Cloud) e di networking

TRA

Il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine Scrl – DLTM, con sede in La Spezia, via delle Pianazze, n. 74 – C.F – P.Iva 01303220113, nella persona del Legale Rappresentante Giovanni Lorenzo Forcieri, di seguito anche “Committente”

E

.....
..... di seguito anche “Appaltatore”,

PREMESSO

- Che il Committente ha indetto una procedura per l'affidamento della realizzazione dell'infrastruttura di cui in epigrafe;
- Che l'Impresa/Soggetto..... ha presentato un'offerta per la quale all'esito della valutazione della Commissione di gara è risultata aggiudicataria;
- Che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la verifica della capacità economico e finanziaria, tecnica e professionale nonché dei requisiti di ordine generale richiesti dalla vigente normativa;
- Che nel presente contratto con il termine “giorni” si intendono i giorni di calendario consecutivi ivi inclusi sabati, domeniche e festività.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

VALIDITA' DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto

Articolo 2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 Il rapporto è disciplinato, in ordine di prevalenza:

- dal presente contratto;
- dalle disposizioni del D.lgs n. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici, nel prosieguo anche “Codice”) e del D.P.R. n. 207/10 (regolamento per l'esecuzione del codice dei contratti pubblici, nel prosieguo anche “Regolamento”) espressamente richiamate; si precisa che non è applicabile la normativa sui contratti pubblici in ragione della natura della stazione appaltante e dell' oggetto del contratto e le disposizioni richiamate, pur ad oggi abrogate, si applicano per volontà pattizia nel testo storico da ultimo in vigore;
- dal disciplinare di gara, dall'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;
- dalle altre norme vigenti in quanto applicabili al rapporto.

Articolo 3

OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1 Con il presente contratto il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, l'esecuzione della realizzazione dell'infrastruttura di cui in epigrafe, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara e nell'offerta formulata dall'Appaltatore.

3.2 La natura e la descrizione dell'oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini della sua esecuzione risultano più dettagliatamente indicati (i) nel Disciplinare di Gara, (ii) nel Capitolato Tecnico, nonché (iii) nell'offerta dell'Appaltatore, che, unitamente al Bando, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto assumendo a tutti gli effetti valore di patto. In relazione a tali documenti l'Appaltatore dichiara di averne avuto piena ed esatta cognizione fin dal momento dello studio ed elaborazione della propria offerta, dichiarando altresì, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver visitato i luoghi dove l'infrastruttura dovrà essere installata e di averli trovati del tutto confacenti all'uso ed alla propria offerta, accollandosi comunque eventuali opere o forniture necessarie per la migliore installazione degli apparati secondo le regole dell'arte.

Articolo 4

AMMONTARE DEL CONTRATTO

4.1 L'ammontare netto del contratto è di 140.000,00€ (euro centoquarantamila) meno il ribasso offerto in sede di gara e così a complessivi euro, oltre i.v.a;

4.2. Il presente contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 118, secondo comma, del Regolamento Generale ed a "forfait chiuso" sulla base degli atti di gara e dell'offerta presentata dal contraente.

Articolo 5

VALUTAZIONE DELLA FORNITURA

5.1 Il corrispettivo di cui all'art. 4 che precede deve considerarsi comprensivo di tutto quanto necessario, direttamente od indirettamente, per il perfetto compimento della realizzazione dell'infrastruttura, in quanto nella determinazione dell'offerta l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutte le spese, gli oneri, obblighi e prescrizioni anche derivanti dal presente contratto e dai documenti richiamati, con particolare riferimento al disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed alle condizioni attuali dei locali per rendere l'opera finita e perfettamente funzionante in ogni sua parte. A tal fine l'Appaltatore conferma espressamente come manifestazioni della propria volontà contrattuale, tutte le dichiarazioni presentate in sede di gara unitamente all'offerta.

5.2 L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma:

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri a suo carico, ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il contratto, nonché degli oneri e dei relativi costi per l'effettuazione delle eventuali prove per l'accettazione dei materiali;

- di aver ispezionato o locali dove l'infrastruttura dovrà essere realizzata e di averli trovati del tutto confacenti all'uso ed accollandosi comunque eventuali opere o forniture necessarie per la migliore installazione degli apparati secondo le regole dell'arte e l'offerta presentata;
- Di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico, nello schema del presente contratto ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;
- Di avere esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta che l'Appaltatore giudica, quindi, remunerativa e che possono comunque influire sull'esecuzione del contratto;
- di aver effettuato con propri tecnici di fiducia uno studio approfondito della realizzazione dell'infrastruttura e relativa installazione e di ogni elaborato ad esso allegato od in esso richiamato e di ritenerlo adeguato per la conseguente realizzazione della infrastruttura nei tempi programmati e pattuiti, dell'offerta e per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- Di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa, azione o eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt- 1467 e 1664;
- Di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l'esecuzione del contratto.

5.3 L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale nell' esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della propria proposta. L'Appaltatore non potrà, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengono comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività dovendosi l'Appaltatore assumere – ai sensi dell'art. 1655 c.c. – tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento dell'appalto.

Articolo 6

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

6.1 Il corrispettivo di cui al presente contratto è fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto. Non verrà pertanto riconosciuta alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo dell'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c. .

Articolo 7

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI DELL'APPALTATORE

7.1 Il domicilio legale delle Parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

7.2 Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

7.3 La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.

7.4 Tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo 8 CAUZIONE

8.1 La cauzione definitiva nella misura del 10% (determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 113 del "Codice" e secondo le previsioni del disciplinare di gara) dell'importo contrattuale, pari, quindi, ad €

È stata prestata dall'Appaltatore mediante fidejussione assicurativa/bancaria a prima richiesta, con rinuncia al beneficio dell'escussione preventiva ed a far valere i termini di cui all' art. 1957 cod. civ.. Si conviene espressamente che tale cauzione è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto e sarà svincolata entro 30 giorni dalla conclusione positiva delle operazioni di collaudo.

8.2 Qualora l'Appaltatore intenda ricevere l'anticipo, dovrà depositare idonea fidejussione a prima richiesta, secondo le modalità e le previsioni del disciplinare di gara.

Articolo 9 TERMINE UTILE PER L'ESECUZIONE – PENALITA' PER RITARDI

9.1 La realizzazione dell'infrastruttura oggetto dell'appalto dovrà essere ultimata entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto; entro tale termine deve essere realizzato l'oggetto per cui si procede, completo in ogni aspetto.

9.2 Il ritardo nell'esecuzione della realizzazione dell'infrastruttura comporterà l'applicazione di una penale di euro 5.000,00 al giorno.

9.3 Il ritardo nelle operazioni di assistenza e manutenzione comporterà l'applicazione di una penale pari ad euro 500,00 al giorno.

9.4 l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderà il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

9.5 Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, come sopra determinati, potranno essere compensati da parte del Committente con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo.

Articolo 10 PAGAMENTI

10.1 Tutti i pagamenti inerenti al presente appalto verranno effettuati dal Committente, sulla base di apposita documentazione contabile.

10.2 Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura. In caso di ritardo, verranno corrisposti all'Appaltatore gli interessi al tasso legale.

10.3 Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore dell'Appaltatore a titolo di anticipo, acconti, liquidazione finale o per qualsiasi altro titolo attinente al presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente

....., restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

10.4 Le fatture in originale, contenenti i riferimenti del presente Contratto e gli estremi dei documenti di trasporto, ove previsti, dovranno essere intestate a:

DLTM – Via delle Pianazze, 74 – 19136 La Spezia – (C.F/P.Iva 01303220113 e riferimento al Progetto di “Avvio, Gestione e consolidamento laboratori del Polo DLTM” indicando il relativo CUP di Progetto G43J13000830009)

10.5 I pagamenti saranno effettuati secondo la seguente distribuzione:

- 30% della cifra verrà corrisposta come anticipo alla sottoscrizione del contratto previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa che sarà svincolata contestualmente alla erogazione del saldo. La fidejussione dovrà contenere, tra l'altro, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'operatività della garanzia con pagamento entro 15 (quindici) giorni dalla pura e semplice richiesta scritta della stazione appaltante nonché la rinuncia al termine di cui all' art. 1957 cod. civ..
- 30% sarà corrisposto dopo la conclusione dell'installazione
- il saldo sarà corrisposto a collaudo effettuato con rilascio di documentazione comprovante

In nessun caso potranno essere effettuati pagamenti in mancanza di produzione alla stazione appaltante di idonea documentazione che attesti il regolare pagamento dei sub appaltatori e dei dipendenti, ivi compresi quelli dei sub appaltatori, nonché dei relativi versamenti all'erario e dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Articolo 11

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

11.1 Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi, per patto espresso, nel corrispettivo d'appalto, assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione di quelli previsti nel Disciplinare di Gara e nella restante documentazione contrattuale, nonché ogni altro onere e/o specificazione (sia per spese, forniture, prestazioni, e quant'altro) che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del presente contratto, tra cui a titolo esemplificativo opere e forniture necessarie per l'installazione nei locali secondo le regole dell'arte, l'esecuzione delle prove sui materiali previste dalle regole dell'arte, da normative primarie e secondarie, dal presente contratto, dal disciplinare di Gara e dagli elaborati contrattuali; rimarranno a carico del Committente esclusivamente gli onorari per eventuali collaudatori, fermi restando in capo all'Appaltatore gli oneri ed i costi per la messa a disposizione di materiali, attrezzature, maestranze, mezzi d'opera e di quant'altro necessario.

11.2 Tutti i sopra indicati oneri, obblighi e spese sono compresi, per patto espresso, nel corrispettivo d'appalto e l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di assumere ogni conseguente alea.

11.3 L'Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facoltà di cui all'art. 1460 del codice civile.

Articolo 12

PRESCRIZIONE A TUTELA DEI LAVORATORI

12.1 L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

12.2 L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nell'esecuzione del contratto – e se cooperative anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai contratti integrativi territoriale.

12.3 L'Appaltatore è tenuto a dimostrare di aver adempiuto a quanto sopra mediante la produzione al Responsabile del procedimento ed al Committente ove richiesto, della documentazione prescritta dal comma 6 dell'art. 118 del Codice prima dell'inizio della realizzazione della infrastruttura. Successivamente, detta documentazione dovrà essere trasmessa con la cadenza determinata dal Responsabile del Procedimento.

12.4 Si precisa che il Committente non procederà ad alcun pagamento diretto delle retribuzioni arretrate dovute al personale dipendente dell'Appaltatore in caso di ritardo di quest'ultimo o inadempienza.

12.5 Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbero dovuto corrispondere l'Appaltatore o il suo subappaltatore, il Committente avrà diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

Articolo 13

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI – PIANI DI SICUREZZA

13.1 Prima dell'inizio delle attività l'Appaltatore dovrà confermare di aver preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area in cui dovrà effettuare la realizzazione della infrastruttura al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

13.2 L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare, al T.U sulla sicurezza sul lavoro e comunque a tutta la normativa di settore.

13.3 L'Appaltatore è altresì obbligato:

1. a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, le norme e le disposizioni di cui sopra;
2. a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali sub appaltatori, cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare;
3. ad informare immediatamente il Committente in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

13.4 il Committente ha ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.

Articolo 14

SUBAPPALTI

14.1 E' assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno o spesa al Committente, il subappalto, anche parziale, dell'oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga preventivamente, da parte del Committente, una specifica autorizzazione scritta. Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilità dell'Appaltatore per le obbligazioni assunte con il contratto, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti del Committente, che è estraneo sia a qualsiasi pretesa del subappaltatore sia a qualsiasi danno o molestia che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione degli interventi subappaltati. L'Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a manlevare e tenere integralmente indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal sub appaltatore e/o da terzi.

Se, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione ovvero qualora il Committente accerti a suo insindacabile giudizio l'inadeguatezza delle prestazioni rese dal subappaltatore, l'autorizzazione concessa si intenderà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore sarà tenuto a procedere all'annullamento del subappalto fermo restando la totale estraneità del Committente da ogni pretesa e azione del subappaltatore.

Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'intero appalto.

14.2 Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa istruttoria da parte del Committente – fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per l'ultimazione dell'appalto ovvero a richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Al fine dell'espletamento dell'istruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata, di cui in appresso, l'Appaltatore dovrà produrre quanto segue:

- domanda da cui risulti la descrizione dettagliata e l'importo del sub appalto o della fornitura da dare in cottimo nonché i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;
- contratto di subappalto, unitamente ad una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore attestante che le condizioni economiche del contratto di subappalto rientrino del 20% del ribasso come previsto dall'art. 118 – comma 4 – del Codice. Dovranno essere inoltre fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in particolare le analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto del limite del 20% del ribasso di cui all'art. 118 – comma 4 – del Codice;
- documentazione attestante l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 38 del Codice con le modalità di cui all'art. 38 stesso;
- iscrizione del subappaltatore al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A ij corso di validità.

14.3 Si precisa infine che:

- L'Appaltatore, per ogni sub appaltatore, dovrà trasmettere al Committente la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto;

- in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dei suddetti Enti, il Committente procederà ad una trattenuta cautelativa nella misura del 20% sui pagamenti in acconto ovvero la sospensione del saldo che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute. Sulla somma trattenuta non saranno corrisposti interessi.
- l'Appaltatore provvederà a trasmettere al Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti da parte del Committente, copia autenticata delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via corrisposti a ciascun subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate, nonché dello stato di avanzamento della fornitura e dei certificati di pagamento nei quali sono comprese le forniture subappaltate e pagate;
- Il Committente provvederà, in sede di invio degli stati di avanzamento per la relativa liquidazione, ad allegare le copie autentiche delle fatture relative ai subappaltatori di cui sopra e relative agli stati di avanzamento precedenti;
- L'Appaltatore provvederà a trasmettere mensilmente al committente gli stati di avanzamento della fornitura o la documentazione alternativa adottata, attestante l'ammontare delle forniture contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto.

Dell'avvenuta conclusione del subappalto, - fermo restando l'importo autorizzato – dovrà essere data tempestiva notizia al Committente con l'indicazione del relativo importo finale.

L'esecuzione delle attività affidate in subappalto o in cottimo non può formare oggetto di ulteriore subappalto o cottimo.

Articolo 15 MANUTENZIONE

15.1 L'Appaltatore è tenuto ai servizi di manutenzione indicati nel disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata.

La manutenzione, compresa nel corrispettivo dell'appalto, si intende regolata secondo la formula del next business day (24x7x4).

Per tutto il periodo indicato nell'offerta ed a decorrere dalla data del certificato del collaudo, e salve le maggiori ed ulteriori responsabilità sancite dagli artt. 1667 e 1669 c.c, l'Appaltatore è quindi garante delle forniture eseguite la cui manutenzione dovrà essere effettuata tempestivamente e con ogni cautela, provvedendovi senza che occorran inviti da parte del Responsabile del procedimento, nei termini indicati nel Disciplinare di Gara.

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal Responsabile del procedimento con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso, ferma l'applicazione della penale.

Articolo 16 COLLAUDO

16.1 E' onere dell'Appaltatore comunicare tempestivamente il completamento della realizzazione della infrastruttura e sua installazione, per tale intendendosi che gli apparati tutti siano completi e funzionanti.

16. 2 Si procederà al collaudo del Sistema ed alle verifiche e collaudi per l'emissione del certificato di collaudo della fornitura entro trenta giorni dal ricevimento da parte di DLTM Scrl, della comunicazione di fine fornitura inviata dall'Appaltatore.

Nel giorno fissato per la visita di collaudo l'Appaltatore è tenuto a presenziare alla stessa e a fornire gli attrezzi, gli strumenti e la mano d'opera necessari all'espletamento delle operazioni di collaudo. Delle operazioni sarà redatto processo verbale che verrà sottoscritto dall'Appaltatore.

16.3 Il certificato di collaudo non verrà emesso nel caso di difetto o mancanze tali da rendere la fornitura non conforme alle prescrizioni contrattuali. Qualora, invece, i difetti rilevati siano di lieve entità o riparabili in breve tempo, il Committente prescriverà specificatamente le riparazioni da eseguire subordinando l'emissione del certificato di collaudo regolare esecuzione delle riparazioni prescritte all'Appaltatore, secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara.

A discrezione della stazione appaltante, il Committente potrà rilasciare comunque il certificato di collaudo determinando altresì l'entità della somma che dovrà detrarsi dal credito dell'Appaltatore.

Articolo 17

PROPRIETA' INDUSTRIALE E COMMERCIALE – BREVETTI

17.1 L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione del contratto.

17.2 Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le attività comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno, e quant'altro necessario per consentire il libero utilizzo della fornitura, in ogni sua parte per l'uso cui è destinato.

17.3 Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore ed i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra di loro obbligandosi espressamente l'appaltatore medesimo a sollevare il Committente da ogni azione che i soggetti titolari o concessionari di cui al primo comma dovessero avviare nei suoi confronti.

17.4 L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi i componenti della infrastruttura o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

Articolo 18

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

18.1 L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a dati, procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc.

18.2 L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre alla sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

18.3 L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliari degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

18.4 In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

18.5 E' fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulla realizzazione della infrastruttura e sua installazione che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiuta.

Articolo 19

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – PENALE

19.1 Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c, previa diffida ad adempiere, gli inadempimenti alle prescrizioni minime contenute nel disciplinare di Gara, nel Capitolato speciale e nel presente contratto.

19.2 Il contratto è altresì risolto di diritto ex art. 1456 c.c, senza necessità di diffida, in caso di frode nell'esecuzione del contratto, fallimento o l'ammissione a procedure concorsuali ivi compresa l'esdebitazione e il concordato preventivo dell'Appaltatore, o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Resta comunque fatta salva la facoltà del Committente di disporre comunque la prosecuzione del rapporto.

19.3 In tutte le ipotesi di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, quest'ultimo dovrà riconoscere al Committente le penali previste dall'art. 9, nonché un'ulteriore penale fissa ed irriducibile, stabilita in via definitiva ed indipendentemente dalla prova del danno nella somma di € 50.000,00 (cinquantamila). Il Committente sarà legittimato a trattenere tali penali dalle residue competenze dell'Appaltatore, ed eventualmente escutere la cauzione definitiva di cui al precedente art. 8. In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

Articolo 20

ESECUZIONE IN DANNO

20.1 Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente, fermo quanto previsto dal Disciplinare di Gara, potrà, direttamente o tramite impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati dal Committente.

20.2 Eventuali materiali, strumenti od opere provvisori potranno essere liberamente utilizzate dalla stazione appaltante, e per essa da eventuali terzi da questa designati, per completare l'opera, senza riconoscimento alcuno di spesa, indennizzi o risarcimenti di sorta in favore dell'appaltatore.

Articolo 21

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

21.1 Per tutte le controversie che insorgano tra le parti, in relazione all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente contratto di appalto o comunque a questo connesso, il Foro esclusivamente competente è il Tribunale di La Spezia.

Articolo 22

SPESE E REGIME FISCALE DELL'APPALTO

22.1 L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto.

22.2 Il presente contratto, redatto in duplice originale, avente ad oggetto prestazioni soggette all'I.V.A dovrà essere registrato per l'effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

Articolo 23

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DANNI DI CONTRATTO

23.1 Le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, i cui adempimenti amministrativi sono curati per DLTM Srl da parte del Presidente G. Lorenzo Forcieri

23.2 L'Appaltatore dichiara di aver letto l'informativa privacy ex art. 13 Regolamento UE 679/16 di cui ha ricevuto copia e che comunque è consultabile su www.info679.eu/01303220113 e acconsente al trattamento dei suoi dati personali per le finalità di erogazione del servizio e per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

Articolo 24

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.P.R 252/1998

24.1 Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1353 c.c in relazione all'esito delle verifiche di cui all'art. 10 del D.P.R 252/1998. In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all'Appaltatore il pagamento del valore delle forniture già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti di cui all'art. 2041 c.c

La Spezia, li

Il Committente

L'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c, le seguenti disposizioni del presente contratto d'appalto:

Art. 5 (Valutazione della fornitura), Art. 6. (Revisione ed aggiornamento del corrispettivo), Art. 7 (domicilio delle parti e comunicazioni all'appaltatore), Art. 8 (Cauzioni), Art. 9 (Termine utile per l'esecuzione – Penalità per ritardi), Art. 10 (Pagamenti), Art. 11 (Oneri ed Obblighi a carico dell'Appaltatore), Art. 12 (Prescrizioni a tutela dei lavoratori), Art. 13 (Prevenzione degli infortuni – piani di sicurezza), Art. 14 (Subappalti), Art. 15 (Manutenzione), Art. 16 (Collaudo e Garanzie), Art. 17 (Proprietà Industriale e commerciale – brevetti), Art. 18 (Impegno di riservatezza), Art. 19 (Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa – Penale), Art. 20 (Esecuzione in danno), Art. 21 (Risoluzione delle controversie – Foro competente).